

CONTABILITÀ E BILANCIO

Bilanci, basta il rinvio

Il rinvio per legge della data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali fa scattare automaticamente il regime di esercizio provvisorio.

L'art. 5, co. 11 del decreto c.d. Milleproroghe ha posticipato, per l'ennesima volta, al 31 marzo 2017, la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Alcuni operatori si stanno chiedendo se lo slittamento ex lege del termine determini automaticamente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, dato che ciò, nello specifico, non è indicato nel citato art. 5, co. 11. Il quesito si pone perché l'art. 163, co. 3 del Tuel prevede che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222".

Da un'attenta lettura della norma riportata, si evince che si giunge all'esercizio provvisorio o mediante decreto del Viminale, riscontrate le "motivate esigenze", oppure direttamente per legge e in questo caso non occorre una specificazione esplicita dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Come previsto anche dal co. 1 del citato art. 163 del Tuel, poiché il decreto milleproroghe autorizza espressamente gli enti locali ad approvare il bilancio di previsione oltre la data del 31 dicembre 2016, e cioè entro il 31 marzo 2017, la mancata approvazione entro la prima data non costituisce atto illegittimo ma ordinaria attuazione di una previsione normativa. Ne consegue che non occorre alcun provvedimento, né delibere dei consigli o delle giunte, che si rivelerebbero, tra l'altro, inutili e del tutto illegittime per incompetenza assoluta.

Fonte: Italia Oggi n. 8 del 10/01/2017 pag. 32

Autore: Luigi Oliveri